

Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione



Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo A.C. 3625

Dossier nº 194 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 28 giugno 2022

Inf	ormaz	ioni sı	ıgli a	atti d	di ri	ferim	iento
-----	-------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

A.C.	3625
Titolo:	Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	12
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso d'esame in sede referente

Contenuto

Premessa e lavori parlamentari

Il 18 maggio, il **Senato** ha approvato in prima lettura – con 168 voti favorevoli, 5 contrari e 19 astenuti – il **disegno di legge A.S. 2318**, recante "**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**".

Il testo, d'iniziativa governativa, è stato oggetto di un significativo ampliamento nel corso dell'esame. In origine, infatti, esso consisteva di 4 articoli, sostanzialmente coincidenti con gli attuali articoli 2 (recante la delega per la riforma del settore dello spettacolo, nonché delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori di settore), 3 (istitutivo del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo), 5 (sull'osservatorio dello spettacolo) e 8 (sul portale INPS e i servizi per i lavoratori dello spettacolo), tutti peraltro interessati da modifiche, in taluni casi piuttosto penetranti, in sede parlamentare. Su questo impianto sono state poi innestate le altre previsioni, riguardanti sia la complessiva governance del settore che i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale: le modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, che già attualmente delinea i principi della materia, con l'obiettivo di rimodulare la cornice normativa di riferimento (articolo 1); la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo (articolo 4): l'istituzione del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (articolo 6) e degli osservatori regionali dello spettacolo (articolo 7); l'istituzione del tavolo permanente per lo spettacolo (articolo 9); la determinazione dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (articolo 10); la previsione di tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali (articolo 11); gli interventi relativi al fondo unico per lo spettacolo (articolo 12).

Il testo, trasmesso alla Camera dei deputati e qui assegnato, sub **A.C. 3625**, alle Commissioni riunite VII e XI (in analogia con quanto avvenuto al Senato per le Commissioni 7ª e 11ª), è stato **abbinato** alle p.d.l. **A.C. 1985** recante "Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche e ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo", **A.C. 2658** recante "Disposizioni in materia di tutela assicurativa e agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori dello spettacolo" e **A.C. 2885**, recante "Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo".

Nella seduta del **21 giugno 2022**, le Commissioni riunite VII e XI, trattandosi di un disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2021-2023, hanno adottato l'adozione come **testo base** del testo del disegno di legge C. 3625 del Governo, già approvato dal Senato.

Analisi dei contenuti

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175)

L'articolo 1 apporta modificazioni all'art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017 ("Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), dirette a integrare i principi della

disciplina in materia di spettacolo.

L'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, nel testo vigente, sancisce, infatti, i princìpi della materia, disponendo, al comma 1, oggetto di novella, che la Repubblica: i) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; ii) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; iii) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo.

La Repubblica promuove e sostiene altresì (ai sensi del comma 2) le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile.

La Repubblica è inoltre chiamata a riconoscere: il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza; il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; la tradizione dei corpi di ballo italiani; l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani; l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo (art. 1, comma 3).

Quanto all'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, la Repubblica (ai sensi del comma 4) favorisce e promuove: a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità; b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca; e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia; f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado; h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti; I) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività; o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere per le attività dello spettacolo.

L'articolo in esame interviene dunque sull'art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017, integrandone l'alinea e attribuendo alla Repubblica ulteriori funzioni in materia di spettacolo.

In particolare, all'alinea, viene **integrato il quadro dei princìpi** nell'ambito dei quali la Repubblica è chiamata ad esercitare le proprie azioni in materia di spettacolo, aggiungendo ai riferimenti normativi presenti nel testo vigente (cfr. *infra*):

• la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133.

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a partecipare alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. La Convenzione individua tra i propri obiettivi: il riconoscimento di una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale; la consapevolezza che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; l'assunzione delle misure necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione medesima riguardo sia al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile nella promozione della diversità culturale, sia ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici.

• la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

La Risoluzione del Parlamento europeo sullo statuto sociale degli artisti, tenuto conto che "l'arte può anche essere considerata un lavoro e una professione", reca proposte e raccomandazioni agli Stati membri rivolte al miglioramento della situazione degli artisti in Europa.

A tale scopo, con riferimento agli artisti, sono affrontati i temi della situazione contrattuale, della protezione dell'artista, della politica dei visti (mobilità e impiego dei cittadini di Paesi terzi), della formazione lungo tutto l'arco

della vita e riconversione, della ristrutturazione delle attività amatoriali, delle garanzie alla formazione artistica e culturale sin dalla più giovane età.

In tale contesto, il Parlamento europeo rivolge un invito agli Stati membri "a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee", sottolineando che occorre prendere in considerazione la "natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista" e "la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche" (dispositivo, punti da 1 a 3). Inoltre la risoluzione contiene (fra l'altro) un invito alla Commissione e agli Stati membri a «creare un "registro professionale europeo" del tipo EUROPASS per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano».

Si ricorda che l'art. 1, comma 1, alinea, della legge n. 175 del 2017, nel testo vigente, prevede che la Repubblica eserciti le proprie azioni in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19.

L'art. 167 del TFUE assicura il contributo dell'Unione europea al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando, al tempo stesso, il retaggio culturale comune. L'azione dell'Unione è intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiarne e integrarne l'azione nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - adottata a Parigi, il 17 ottobre 2003, dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e ratificata dall'Italia con legge n. 167 del 2007 - riconduce alla definizione di "patrimonio culturale immateriale" "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale". Vengono espressamente ricordati taluni settori di manifestazione del patrimonio culturale immateriale: le tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; l'artigianato tradizionale.

La Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con legge n. 19 del 2007, individua nel dettaglio i principi guida della protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali: principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; principio di sovranità; principio dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture; principio di solidarietà e di cooperazione internazionali; principio della complementarietà degli aspetti economici e culturali dello sviluppo; principio di sviluppo sostenibile; principio di equo accesso; principio d'apertura e di equilibrio.

Inoltre, l'articolo in esame attribuisce alla Repubblica le seguenti ulteriori azioni:

- la promozione e il sostegno dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali (art. 1, comma 1, lett. c-bis));
- il riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo (art. 1, comma 1, lett. c-ter));
- il riconoscimento della **flessibilità**, **mobilità** e **discontinuità** quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e l'adeguamento a tali condizioni delle tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive (art. 1, comma 1, lett. c-quater));
- il riconoscimento della **specificità delle prestazioni di lavoro** nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe (art. 1, comma 1, lett. c-quinquies));
- il riconoscimento della **rilevanza dei periodi di preparazione e di prova**, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo (art. 1, comma 1, lett. c-sexies));
- il riconoscimento delle **peculiarità del settore dello spettacolo**, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale (art. 1, comma 1, lett. c-septies));

- la promozione e il sostegno dello spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e
 arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di
 espressione e comunicazione (art. 1, comma 1, lett. c-octies)).
- 1) In particolare, la norma richiama: a) le attività teatrali; b) le attività liriche, concertistiche, corali; c) le attività musicali popolari contemporanee; d) le attività di danza classica e contemporanea; e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante; f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
- 2) In ordine ai menzionati articoli della Costituzione, si ricorda che: l'art. 9 ha ad oggetto, tra l'altro, lo "sviluppo della cultura" e la tutela del patrimonio artistico della Nazione; l'art. 21 sancisce la libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché il divieto di spettacoli e altre manifestazioni contrarie al buon costume; l'art. 33 riconosce la libertà dell'arte e del suo insegnamento; l'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Articolo 2, commi 1, 2, 3 e 8 (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo)

L'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo.

Si tratta di una delega analoga a quella di cui all'articolo 2 della <u>L. 22 novembre 2017, n. 175</u>, non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i principi e criteri direttivi, il procedimento, nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative.

Il **comma 2** introduce specifici ulteriori principi e criteri direttivi con riguardo alle fondazioni liricosinfoniche, in materia di requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, da verificare in sede di attribuzione dei relativi incarichi.

Il **comma 7** dispone in ordine all'invarianza della spesa conseguente all'attuazione dei commi in esame nonché dei commi 4 e 5 (in relazione ai quali si rinvia alle rispettive schede di lettura).

La delega in commento, da esercitare **entro nove mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda nello specifico i **seguenti ambiti**:

1) il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Le fondazioni lirico-sinfoniche interessate dall'intervento normativo sono 14. Esse nella quasi totalità risultano dalla trasformazione in fondazioni di diritto privato - disposta ai sensi del richiamato d.lgs. n.367 del 1996 - degli 11 maggiori Teatri d'opera e delle due istituzioni concertistiche assimilate, già enti lirici di diritto pubblico in forza della legge n. 800 del 1967. La richiamata legge n.310 del 2003 ha a sua volta costituito la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Per quanto riguarda le **disposizioni legislative** adottate con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche - che potrebbero pertanto essere interessate dalla delega legislativa in esame - si segnalano quelle **volte a favorire un percorso di risanamento** delle stesse, attraverso misure di contenimento dei costi e la messa a disposizione di risorse pubbliche per la riduzione del debito pregresso. Si veda, al riguardo, la seguente scheda di approfondimento.

• Il risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche

L'esigenza far fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche ha condotto il Governo e il Parlamento da introdurre nell'ordinamento una disciplina *ad hoc* tramite **l'articolo 11 del DL n. 91 del 2013** (conv., con modif., dalla L. 112/2013), che è stata oggetto, nel tempo, di successive integrazioni e modificazioni.

Nello specifico, con l'articolo 11 si impone alle fondazioni lirico sinfoniche in situazioni di gravi difficoltà economico-finanziarie di presentare un **piano di risanamento** diretto ad intervenire su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il **pareggio economico**, in ciascun esercizio, e il **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario** (entro i tre successivi esercizi finanziari). Per le fondazioni per le quali non risultasse presentato o approvato un piano di risanamento entro i previsi termini, ovvero si registrasse l'incapacità di raggiungere il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario è prevista la liquidazione coatta amministrativa.

Quanto ai contenuti del piano, si prevede quanto segue: la rinegoziazione e ristrutturazione del debito e l'indicazione dell'entità del finanziamento dello Stato, a valere su un fondo di rotazione istituito *ad hoc*, per contribuire all'ammortamento del debito, anche alla luce della contribuzione a carico degli enti diversi

dallo Stato che partecipano alla fondazione; il divieto di ricorso a nuovo indebitamento; il contenimento delle spese per il personale, tramite la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo (fino al 50 per cento di quella in essere al 2012) e la razionalizzazione del personale artistico, nonché la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore con l'applicazione degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio; l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico.

Quanto all'approvazione del piano, si rinvia ad un decreto interministeriale MIBACT-MEF, da adottare entro 30 giorni dalla presentazione del medesimo piano, previa proposta motivata del commissario straordinario (di nomina ministeriale), sentito il collegio dei revisori dei conti. Il commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal richiamato DL n.91/2013, sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento, effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redige apposita relazione da trasmettere al Ministero per la cultura (allora MIBACT) e al Ministero dell'economia, nonché alla competente sezione della Corte dei conti; può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al piano, assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento, può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

Fra gli interventi normativi in materia più recenti, l'articolo 1, comma 590, della legge di bilancio per il 2021 ha riconosciuto anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non si fossero avvalse di tale facoltà, la possibilità di presentare un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023 (a tal fine richiamando la procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91). Tali fondazioni sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Si segnala che il Commissario lo scorso 17 gennaio ha presentato la "Seconda relazione semestrale sul monitoraggio dei piani di risanamento – Anno 2021".

Nella relazione si dà, fra l'altro, conto che delle fondazioni che hanno avuto accesso alle misure previste dalla L. 112/2013: i) Petruzzelli e Teatri di Bari, ii) Teatro Massimo di Palermo, iii) Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, iv) Teatro di San Carlo in Napoli, v) Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, vi) Teatro dell'Opera di Roma, vii) Teatro Comunale di Bologna, viii) Teatro Carlo Felice di Genova, ix) Arena di Verona, alle quali, in virtù del citato articolo 1, comma 590, della legge di bilancio per il 2021, si è aggiunta l'istanza del Teatro Regio di Torino.

Con riferimento al coordinamento e al riordino della disciplina regolamentare, il comma 1 in commento richiama l'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Ai sensi del comma 3-bis testé richiamato, al fine di favorire il risanamento economico-finanziario delle fondazioni lirico sinfoniche e di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, il Governo era stato chiamato a provvedere alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle medesime fondazioni tramite l'adozione di regolamenti di delegificazione secondo determinati criteri e principi, da adottare entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Non risulta in proposito che siffatti decreti siano stati adottati.

2) la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Il Governo, nell'esercizio della delega, è chiamato alla redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo» nell'ottica di conferire al settore dello spettacolo "un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa", di migliorare la qualità artistico-culturale delle attività e di promuovere il riequilibrio di genere. Ciò favorendo "la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente", in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente.

La raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01) ha sostituito la precedente raccomandazione 2006/962/CE, in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente. Tali

raccomandazioni si inquadrano nelle iniziative poste in essere dall'Unione europea al fine di favorire l'acquisizione delle principali competenze di cui devono disporre i giovani e gli adulti alla luce delle esigenze che la globalizzazione pone anche nei confronti della società europea.

Gli Stati membri sono invitati a sviluppare l'offerta di competenze chiave per tutti nell'ambito delle loro strategie di apprendimento permanente, a tal fine avvalendosi del quadro di riferimento europeo contenente le competenze chiave, riportate in allegato al medesimo documento. Fra esse, si segnala quella relativa alla "consapevolezza ed espressione culturale", definita come consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

In particolare, nel quadro di riferimento contenente le competenze chiave allegato all'atto di indirizzo, la nuova raccomandazione mantiene il riferimento alla competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, che implica "la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali". Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Nel dare attuazione alla delega il Governo:

- dovrà tenere in considerazione i **princìpi sanciti all'articolo 1 della citata legge n. 175 del 2017**, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame, in relazione ai quali si rinvia alla scheda di lettura relativa al medesimo articolo 1;
- dovrà attenersi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2 (con esclusione della lettera b), numero 5), 3 e 4 della medesima legge n. 175 del 2017, richiamati nella scheda di approfondimento che segue.

• I principi e i criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 2 (escluso il n. 5 della lettera b), 3 e 4 della legge n. 175/2017

Alla luce del rinvio operato al citato articolo 2, comma 2, 3 e 4, la delega legislativa in esame dovrà rispettare dunque i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale nelle materie oggetto di delega.

Si ricorda che l'art.117, per quanto di interesse in questa sede, riserva alla competenza concorrente la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali (terzo comma). Quanto all'articolo 118, rilevano in particolare i commi primo - ai sensi del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e quarto, diretto a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà:

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato.

Nello specifico, si stabilisce che sono attribuiti allo Stato:

- •la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione da esercitare tramite decreti non aventi natura regolamentare, previo parere del Consiglio superiore per lo spettacolo e previa intesa in sede di Conferenza unificata dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo:
- •l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma;
- •la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante specifiche previsioni nel contratto di servizio con RAI-Radiotelevisione italiana Spa;
- •la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;
- •la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;
- •l'individuazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l'Istituto per il credito sportivo;
- •l'indicazione esplicita delle disposizioni abrogate e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo. Entrambe le previsioni sono dirette a rendere più agevole la comprensione della disciplina per gli operatori del settore e più in generale per i cittadini interessati;

- •l'aggiornamento delle procedure, valorizzando il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
- •il riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione delle attività di spettacolo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

Al riguardo, con legge 2 marzo 2009, l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (e del relativo protocollo opzionale) sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. Nello specifico, ai sensi dell'art. 30, che disciplina la partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport, gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le stesse abbiano accesso ai prodotti culturali e, in particolare, ai programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili, e a luoghi in cui si svolgono attività culturali, come teatri, musei, cinema.

Al riguardo, si rammenta che la legge n.227 del 2022 ha delegato il Governo ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della richiamata Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare nell'esercizio della delega, si segnala, con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, l'esigenza di prevedere che il medesimo progetto di vita sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;

c) con specifico riguardo alle **fondazioni lirico-sinfoniche**, la **revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale**, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi del citato articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2006 (v. *supra*) e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge n.232 del 2016, nonché sulla base di ulteriori parametri.

Si tratta dei seguenti:

- •rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;
- •revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;
 - •realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;
 - •promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;
 - risultati artistici e gestionali del triennio precedente;
- d) con specifico riguardo ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche:
- •ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo:
 - •riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;
 - miglioramento e responsabilizzazione della gestione;
- •ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;
- •previsione, ai fini del riparto del FUS, che i decreti non aventi natura regolamentare diretti alla determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei

contributi a valere sul medesimo FUS definiscano determinati criteri;

- **e)** in relazione al **settore delle attività musicali** (di cui alla legge n.800 del 1967), revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:
- l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni liricosinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;
- •l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;
- •la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;
- •la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;
- •il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE per quanto concerne la registrazione di opere musicali;
 - f) in relazione al settore della danza:
- •revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;
- •introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;
- g) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
- h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del FUS per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado.
- i) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione⁽¹⁸⁾ e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative. Al riguardo, si tratta di una tematica che per alcuni aspetti ha elementi di contatto con la delega legislativa al Governo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori a tempo determinato (dipendenti o autonomi) dello spettacolo, conferita ai sensi di quanto disposto ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame (si veda in proposito la relativa scheda di lettura);
- I) introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza:
- m) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;
- n) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

Quanto alle norme procedurali per l'esercizio della delega, il comma 1 in esame opera un rinvio ai contenuti dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge n.175 del 2017.

Ai sensi del richiamato comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso

alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Nel caso in cui le Commissioni si esprimano nel prescritto termine, il Governo può approvare in via definitiva il decreto legislativo recependo le indicazioni contenute nei pareri resi oppure, qualora non intenda conformarsi agli stessi, prima di procedere in via definitiva, è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A loro volta, in quest'ultimo caso, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

In conseguenza del richiamo al comma 7 dell'articolo 2 della legge n.175 del 2017, **disposizioni correttive e integrative** del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il **comma 1** dispone che la delega sia esercitata altresì alle condizioni di cui al comma 6 del citato articolo 2 della legge n.175 del 2017. In conseguenza del richiamo a tale disposizione: i) dal decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ii) qualora il decreto legislativo determini invece nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle norme legislative che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Si tratta di una norma che dispone in ordine all'invarianza finanziaria della disciplina legislativa delegata, che risulta invero assorbita da quanto disposto al **comma 7** dell'articolo in esame.

Quest'ultimo stabilisce infatti, con norma di analogo tenore, in merito all'invarianza di spesa derivante dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 (in commento), 3 e 4 (per i quali si vedano le relative schede di lettura).

Il **comma 2** introduce, con riferimento all'esercizio della delega in relazione alle **fondazioni lirico-sinfoniche**, specifici **princìpi e criteri direttivi**, ulteriori rispetto a quelli richiamati al comma 1 (ricapitolati nella scheda di approfondimento che precede).

Ai sensi dei nuovi principi e criteri direttivi, i decreti legislativi sono tenuti a rivedere i "requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico" attraverso nuove procedure che prevedano in particolare: i) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, "nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni"; ii) la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti al medesimo bando.

Si ricorda che l'art. 11, comma 15, lett. *a)*, n. 3), del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 112 del 2013, definisce il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche quale "unico organo di gestione", nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo, e prevede che il sovrintendente possa essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo (si veda la scheda di approfondimento dedicata a "La *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche").

Si anticipa, al riguardo, che l'art. 5, comma 3, del provvedimento in esame sancisce l'incompatibilità tra lo svolgimento delle attività (fra l'altro) di sovrintendente e di direttore artistico con l'attività di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

· La governance delle fondazioni lirico-sinfoniche

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, le fondazioni lirico-sinfoniche si configurano quali enti che perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Il medesimo d.lgs. n. 367 del 1996 (come già si è avuto modo di ricordare) ha trasformato in fondazioni di diritto privato gli 11 enti autonomi lirici e le 2 istituzioni concertistiche assimilate, riconosciuti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, ai quali si è aggiunta successivamente la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, costituita dalla legge n. 310 del 2003. Al completamento del processo di privatizzazione si è effettivamente pervenuti con il

decreto-legge n. 345 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2001, che ha fatto retroagire la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998.

In seguito la Corte costituzionale, con sentenza n. 153/2011 (pronunciata in ordine a questioni di legittimità sollevate su alcune disposizioni del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010), ha asserito che le fondazioni lirico-sinfoniche, nonostante la forma giuridica privatistica assunta, hanno conservato sul piano sostanziale una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza dello Stato, a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. *g*), Cost.

La governance delle fondazioni lirico-sinfoniche è disciplinata dall'art. 11, comma 15, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, e succ. mod., il quale prevede una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi di durata quinquennale:

- il **presidente**, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente;
- il **consiglio di indirizzo**, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato (il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici);
- il sovrintendente, quale unico organo di gestione nominato dal Ministro della cultura, su proposta del consiglio di indirizzo il quale può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
- il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero della cultura

I relativi compensi sono determinati in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo retributivo (pari a euro 240.000), previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014.

A tali disposizioni le fondazioni sono tenute ad adeguare i propri statuti.

In attuazione dell'art. 11, comma 21-bis, del decreto-legge n. 91 del 2013, il DM del 6 novembre 2014 ha disciplinato i presupposti e i requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali.

Sulla base di tali disposizioni, sono state riconosciute forme organizzative speciali alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano (<u>DM del 5 gennaio 2015</u>) e all'Accademia di S. Cecilia (<u>DM del 5 gennaio 2015</u>).

Il comma 3 integra le disposizioni relative all'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui all'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, con la previsione che i decreti legislativi (di cui al medesimo articolo 1, comma 1) introducano disposizioni per il riconoscimento dei Live Club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività.

La disposizione di cui al comma in esame, come specificato, è finalizzata a valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui detta forma d'arte performativa si realizza.

Si segnala che il tema del riconoscimento giuridico dei *Live Club* era stato oggetto, fra l'altro, di un atto di indirizzo presentato in sede di esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021 (AC3045). In quell'occasione il Governo accolse <u>l'ordine del giorno 9/03045-A/079</u>, volto ad impegnare l'Esecutivo a "valutare[...] l'opportunità di disporre misure per il riconoscimento giuridico dei live-club sul modello degli esistenti esempi europei e della fattispecie dei cinema d'essai, anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione ministeriale che individui i criteri identificativi e i requisiti di accesso per il riconoscimento giuridico delle singole realtà".

Sotto il profilo finanziario, il **comma 8** del presente **articolo 2** specifica, in primo luogo, che dall'attuazione della delega di cui ai commi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In secondo luogo, si richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della <u>L. 31 dicembre 2009, n. 196</u>, secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 2, commi 4 e 8 (Delega al Governo per la definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo)

Il comma 4 dell'articolo 2 reca una delega al Governo per la definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali di cui all'art. 2, commi 5 e 7, della legge n. 175 del 2017, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 8. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da a) a d) del comma 4.

In particolare, i suddetti principi e criteri direttivi prevedono:

- il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
- il riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
- la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
- la previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

Riguardo alla suddetta figura del contratto di lavoro intermittente, si ricorda che essa è disciplinata, in via generale, dagli articoli da 13 a 18 del <u>D.L.gs. 15 giugno 2015, n. 81</u>; per i periodi in cui non viene svolta la prestazione lavorativa, è prevista un'indennità di disponibilità qualora il contratto (individuale) stabilisca l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

Sotto il profilo finanziario, il **comma 8** del presente **articolo 2** specifica, in primo luogo, che dall'attuazione della delega di cui al **comma 4** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In secondo luogo, si richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della <u>L. 31 dicembre 2009</u>, <u>n. 196</u>, secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Come accennato, le norme procedurali per l'esercizio della delega di cui al **comma 4** in esame sono ivi stabilite (nell'**alinea**) mediante il richiamo dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della <u>L. 22 novembre 2017, n. 175</u>.

In base al richiamo del suddetto comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, successivamente all'intesa ed al parere del Consiglio di Stato suddetti, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

In base al richiamo del suddetto comma 7 dell'articolo 2 della L. n. 175, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

Articolo 2, commi 5 e 8

(Delega al Governo per la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo)

Il comma 5 dell'articolo 2 reca una delega al Governo per la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti degli spettacoli dal vivo di cui al successivo articolo 4. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali richiamate dall'alinea del comma 5, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 8. I princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere a) e b) del comma 5.

In particolare, i suddetti principi e criteri direttivi prevedono:

- la determinazione di parametri diretti ad assicurare ai suddetti lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;
- l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di remunerare ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

Sotto il profilo finanziario, il **comma 8** del presente **articolo 2** specifica, in primo luogo, che dall'attuazione della delega di cui al **comma 5** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In secondo luogo, si richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della <u>L. 31 dicembre 2009, n. 196</u>, secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Come accennato, le norme procedurali per l'esercizio della delega di cui al **comma 4** in esame sono ivi stabilite (nell'**alinea**) mediante il richiamo dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della <u>L. 22 novembre 2017, n. 175</u>.

In base al richiamo del suddetto comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, successivamente all'intesa ed al parere del Consiglio di Stato suddetti, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

In base al richiamo del suddetto comma 7 dell'articolo 2 della L. n. 175, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

Articolo 2, commi 6 e 7

(Delega al Governo in materia di misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo)

Il comma 6 dell'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tale delega concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata

in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali richiamate dall'alinea del comma 6. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da a) a e) del comma 6, mentre l'alinea del comma specifica che, in generale, nell'esercizio della delega occorre tener conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in oggetto; i profili finanziari inerenti all'esercizio della delega sono oggetto - oltre che dei criteri direttivi di cui alla suddetta lettera e) del comma 5 - del comma 7.

Come accennato, i soggetti interessati dalla disciplina di delega di cui al comma 6 in esame sono:

- i lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; tale categoria è individuata mediante il richiamo da parte dell'alinea del comma 6 dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182. Si ricorda che quest'ultimo comma prevede l'articolazione in tre gruppi dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; gli altri due gruppi di iscritti (di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 2, comma 1) sono costituiti, rispettivamente, dagli altri lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato e da quelli svolgenti attività a tempo indeterminato. L'ambito delle attività rientranti nel primo gruppo e di quelle rientranti invece nel secondo gruppo è attualmente individuato dal D.M. 15 marzo 2005, "Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS";
- i lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nell'ambito del suddetto secondo gruppo, altre attività a tempo determinato, diverse da quelle direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli e individuate (come prevede l'alinea del presente comma 6) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della cultura.

In via generale, si ricorda che l'articolo 66 del <u>D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106</u>, ha operato varie modifiche ed integrazioni alle norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; tale intervento, per gli istituti rientranti nell'oggetto della presente delega, ha riguardato: l'indennità di malattia; i trattamenti di maternità e di paternità (ivi compresi i trattamenti per i congedi parentali); l'introduzione - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - di un trattamento di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) nonché di una relativa aliquota contributiva.

I princìpi e criteri direttivi di cui alla **lettera** *a*) del presente **comma** 6 prevedono l'aggiornamento dei requisiti - o la definizione di nuovi requisiti - per l'accesso alle misure di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative e con riferimento a: 1) il limite massimo annuo di reddito, riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 2) il limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 3) il reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo.

Riguardo ai profili suddetti, si ricorda che:

 per la tutela contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti del settore dello spettacolo rientrano nell'ambito della disciplina generale della NASpl (di cui al <u>D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22</u>); come accennato, anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un trattamento di disoccupazione - denominato ALAS -, con una relativa aliquota contributiva, pari al 2 per cento.

In base alla summenzionata disciplina generale, il trattamento NASpI non è subordinato ad alcun limite massimo di reddito precedente, mentre si richiedono il possesso, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, di almeno tredici settimane di contribuzione e la sussistenza di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

La disciplina relativa al suddetto trattamento ALAS prevede, tra gli altri requisiti, il possesso: di almeno quindici giornate di contribuzione (versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di indennità; di un reddito, relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro;

 i commi 1 e 2 del citato articolo 66 del D.L. n. 73 del 2021 hanno ridotto, ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia relativa ai lavoratori - sia dipendenti sia autonomi - iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il numero minimo di giornate lavorative da 100 a 40 (sempre con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno solare precedente quello di insorgenza dell'evento morboso).

Il principio di delega di cui alla **lettera** *b)* del presente **articolo 2, comma 6** è costituito dalla determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale, nel limite delle risorse di cui al successivo **comma 7**.

Il principio di delega di cui alla successiva **lettera** *c*) è costituito dall'incompatibilità delle misure di sostegno introdotte o ridefinite in sede di esercizio della delega con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti. In merito, si ricorda che la disciplina relativa al suddetto trattamento ALAS prevede l'incompatibilità dello stesso - oltre che con le attività di lavoro dipendente o autonomo e con i trattamenti pensionistici diretti (a carico di gestioni previdenziali obbligatorie) - con il Reddito di cittadinanza.

La successiva **lettera** *d*) reca il criterio direttivo dell'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori degli interventi di sostegno.

La norma di delega di cui alla **lettera e)** prevede la determinazione dei contributi (inerenti alle misure di tutela in oggetto) a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori, commisurato esclusivamente all'eventuale quota delle retribuzioni o dei compensi eccedente il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della <u>L. 8 agosto 1995, n. 335</u> (si ricorda che quest'ultima soglia, pari, nel 2022, a 105.014,00 euro, costituisce il limite massimo di imponibile contributivo e di base pensionistica per tutti i lavoratori rientranti nel sistema contributivo integrale).

Il successivo **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui al **comma 6** si provveda nel limite massimo delle risorse - pari a 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023 - del Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della <u>L. 30 dicembre 2021, n. 234</u>, incrementate da quelle derivanti dai contributi previsti dalla suddetta **lettera e)** del **comma 5** nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

Come accennato, le norme procedurali per l'esercizio della delega di cui al **comma 6** in esame sono ivi stabilite (nell'**alinea**) mediante il richiamo dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della <u>L. 22 novembre 2017, n.</u> 175.

In base al richiamo del suddetto comma 6, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, successivamente all'intesa ed al parere del Consiglio di Stato suddetti, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

In base al richiamo del suddetto comma 7, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

Si ricorda inoltre che il 4 agosto 2021 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha espresso il <u>parere</u> sulla **versione originaria** (**A.S. n. 2318**) del progetto di legge in esame, facendo proprie le raccomandazioni contenute nel corrispondente parere (allegato al documento suddetto) della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inerenti essenzialmente alla **versione originaria** della delega di cui al presente **comma 6** (versione posta dall'**articolo 1, comma 2,** del suddetto **A.S. n. 2318**).

Articolo 3

(Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo)

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo (AS 2318), la finalità del registro è quella di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo.

La disposizione (al **comma 1**), nel richiamare l'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, dispone che tale registro sia **articolato in sezioni secondo le categorie professionali** ivi previste.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), all'articolo 3, primo comma, individua un (primo) elenco di categorie di lavoratori dello spettacolo i cui appartenenti sono obbligatoriamente iscritti al predetto Ente.

Il secondo comma dell'art. 3, come modificato dall'art. 43, comma 2, della <u>legge n. 289 del 2002</u>, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS (le cui funzioni sono attualmente attribuite all'INPS), che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, siano adeguate le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il <u>DM del 15 marzo 2005</u>, recante "Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo", il quale individua le attività attualmente rientranti nell'obbligo di iscrizione al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

Quanto alla definizione dei **requisiti** e delle **modalità per l'iscrizione nel registro** in commento, essa è demandata a un **decreto del Ministro della cultura (comma 2)**. Il decreto è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.

Ai sensi del **comma 3**, il registro nazionale è pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero della cultura.

Alla tenuta del registro provvede la Commissione tecnica istituita presso l'Osservatorio dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del provvedimento in esame (cfr. la relativa scheda).

Al comma 4 si precisa che l'iscrizione all'istituendo registro non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3, primo comma, del citato d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n.708 del 1947.

Il comma 5 conferisce facoltà alle istituzioni scolastiche pubbliche di attingere al registro di cui all'articolo in esame al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), di cui all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 107 del 2015 (che ha novellato l'art. 3 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui al DPR n. 275 del 1999) - il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il PTOF è predisposto dalla istituzione scolastica (in particolare dal collegio dei docenti) con la partecipazione di tutte le sue componenti ed è rivedibile annualmente. Il PTOF deve risultare coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, nonché riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il **comma 6** reca **clausola di invarianza finanziaria** dell'articolo in esame, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 (Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

L'articolo 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

Il comma 1 dispone che tale professione sia riconosciuta quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli.

Il **comma 2** definisce le **funzioni che l'agente svolge** in rappresentanza degli artisti, degli esecutori e degli interpreti nei confronti di terzi, sulla base di un **contratto scritto di procura** con firma autenticata.

Tali funzioni, nello specifico, sono individuate nel: i) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali (lett. a)); ii) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore in base a un mandato espresso (lett. b)); iii) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica (lett. c)); iv) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale (lett. d)); v) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente (lett. e)).

Il **comma 3** sancisce l'**incompatibilità dell'attività di agente** con le attività di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici per un importo superiore a euro 100.000.

Il comma 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

Ai **commi 5 e 6** si prevede, rispettivamente, che:

- i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel suddetto registro siano definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente Stato-Regioni e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore. Il decreto è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
- il registro sia pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura.

Articolo 5 (Osservatorio dello spettacolo)

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.

• L'Osservatorio dello spettacolo istituito dall'art. 5 della legge n. 163 del 1985

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 163 del 1985, l'Osservatorio - che opera attualmente presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura - svolge i seguenti compiti:

- a) raccoglie ed aggiorna i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
- b) acquisisce gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
- c) elabora documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

Inoltre, l'Osservatorio (49) predispone: i) la relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo, che il Ministro della cultura è tenuto a

presentare annualmente al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 163 del 1985; ii) i documenti di ricerca prodotti nell'ambito del Progetto PanoramaSpettacolo, sviluppato con l'intento di elaborare informazione statistica territoriale a supporto alle attività di definizione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi nel settore culturale.

Nell'ambito dell'Osservatorio è presente un centro di documentazione, in cui è raccolta la documentazione inerente allo spettacolo nelle sue diverse manifestazioni.

Il **comma 1** specifica che l'istituzione dell'Osservatorio dello spettacolo è finalizzata a **promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo**, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità.

Il **comma 2** enumera dettagliatamente le **tipologie di dati e informazioni** che l'Osservatorio è tenuto a **raccogliere e pubblicare nel proprio sito** *internet* istituzionale.

Si tratta, nello specifico:

- dei dati aggiornati e delle notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche (lett. a));
- degli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo (lett. b));
- delle informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché delle informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono i lavoratori e i professionisti del settore (lett. c));
- delle informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante (lett. d));
- delle informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali (lett. e)).

Quanto alle funzioni dell'Osservatorio, sono individuate le seguenti:

- elaborazione di documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni (di cui al comma 2), che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali (comma 3);
- promozione del **coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni** con finalità analoghe, anche con l'obiettivo di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione del settore dello spettacolo (**comma 3**).

Agli Osservatori regionali dello spettacolo è dedicato l'articolo 8 del provvedimento in esame (cfr. la relativa scheda di lettura);

• realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati (comma 4).

Il **comma 5** istituisce presso l'Osservatorio una **Commissione tecnica**, alla quale è attribuito il compito di provvedere alla **tenuta del registro nazionale dei professionisti** operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame.

Dispone altresì che ai componenti di detta Commissione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 6** demanda a uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali:

- la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio;
- l'individuazione delle modalità di raccolta e pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 2;
- la definizione delle modalità di **tenuta del registro nazionale dei professionisti** operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3 (cfr. *supra*);
- l'indicazione delle modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del **Sistema informativo nazionale dello spettacolo** (cfr. *supra*);
- la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della **Commissione tecnica** di cui al comma 5 del presente articolo.

In relazione al **procedimento di adozione** dei suddetti decreti, si prevede che essi siano adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro 40

giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.

Il **comma 7** prevede che l'Osservatorio possa avvalersi di un numero massimo di **10 esperti**, a ciascuno dei quali è corrisposto un compenso annuo complessivo pari a 7.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.

Il medesimo comma 7 prevede altresì che l'Osservatorio possa stipulare **convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati**, nonché **convenzioni con le Università e le istituzioni AFAM** finalizzate allo svolgimento presso l'Osservatorio di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica disciplinati dal regolamento di cui al DPR n. 212 del 2005.

È espressamente disposto che, nello svolgimento dei tirocini, gli **studenti non siano impiegati** in alcun modo **in sostituzione di posizioni professionali**.

Il **comma 8** pone a carico del **Fondo unico per lo spettacolo (FUS)** le **spese** per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7.

Si ricorda che il FUS è stato istituito dall'art. 1 della legge n. 163 del 1985 con finalità di sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Sul FUS si veda la scheda di approfondimento inserita nella scheda di lettura relativa all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Il comma 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, con cui è stato istituito l'Osservatorio sullo spettacolo attualmente esistente; quest'ultimo resta tuttavia operante fino all'entrata in funzione del nuovo organo.

Articolo 6

(Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)

L'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7.

Il **comma 1** specifica che l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura la definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale.

Con il medesimo decreto si provvede a stabilire: i) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza (lett. a)); ii) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi (lett. b)); iii) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale (lett. c)).

Il decreto di cui al comma in esame è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

Il comma 3 dispone che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.

Si ricorda che il <u>Consiglio superiore dello spettacolo</u> è stato istituito ai sensi dell'art.3 della legge n.175 del 2017, con funzioni di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività

dello spettacolo. Per la disciplina del funzionamento e del regime di incompatibilità dei componenti del Consiglio si veda il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n.73 del 30 gennaio 2018.

Il **comma 4** reca **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che all'attuazione dell'articolo in commento si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Osservatori regionali dello spettacolo)

L'articolo 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Tali princìpi sono qualificati come princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il terzo comma dell'art. 117 Cost. - si ricorda - dispone che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Per quanto rileva in questa sede, ai sensi dello stesso art. 117, terzo comma, costituiscono materie di competenza concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Il **comma 1** prevede che le Regioni concorrano all'attuazione dei suddetti principi nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché in conformità ai principi di sussidiarietà, adequatezza, prossimità ed efficacia.

Il medesimo comma 1 attribuisce alle Regioni le seguenti specifiche azioni:

- la promozione dell'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo (lett. a));
- la verifica, anche mediante gli osservatori regionali dello spettacolo, dell'efficacia dell'intervento
 pubblico nel territorio alla luce dei risultati conseguiti. Ai fini di tale verifica, le Regioni possono
 svolgere attività di monitoraggio e valutazione in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo di
 cui all'articolo 6 (lett. b));
- la **promozione** e il **sostegno**, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, delle **attività dello spettacolo dal vivo**.

Si segnala che in molte Regioni sono stati istituiti osservatori dello spettacolo, fra cui, senza pretesa di esaustività, quelli istituti: in Veneto (ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n.17 del 2019); in Basilicata (art. 10 della l.r. n.37 del 2014); in Campania (art.11 della l.r. n. 6 del 2007); in Sicilia (art.15 della l.r. n.25 del 2007); in Sardegna (art. 6 della l.r. n. 18 del 2006); in Puglia (art. 6 della l.r. n. 6 del 2004); in Emilia-Romagna (art. 8 della l.r. n. 13 del 1999).

In alcune Regioni risultano invece istituite strutture che svolgono analoghe funzioni in materia di spettacolo, nell'ambito di attribuzioni più ampie. Si vedano, ad esempio: la Regione Lombardia (in cui è stato inizialmente istituito l'Osservatorio culturale, ai sensi dell'art.14 della l.r. n.9 del 1993, le cui funzioni sono ora demandate - ai sensi dell'art.44 della l.r. n.25 del 2016 - a PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia); la Regione Marche (con particolare riguardo all'Osservatorio regionale per la cultura, istituito ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n.4 del 2010); la Regione Abruzzo (in cui è stato istituito l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo, ai sensi dell'art.23 della l.r. n.46 del 2014); la Regione Friuli-Venezia Giulia (in cui è stato istituito l'Osservatorio regionale della cultura, ai sensi dell'art.7 della l.r. n.16 del 2014); la Regione Umbria (in cui le funzioni di Osservatorio dello spettacolo sono esercitate - ai sensi dell'art.3 della l.r. n.17 del 2004 dalla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro).

L'articolo in esame stabilisce che le le regioni attendano alle azioni sopra illustrate sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 8 (Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo)

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; tali servizi sono intesi ad agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero. Il comma 2 specifica che i servizi in oggetto

comprendono anche - attraverso un canale di accesso dedicato, denominato "Sportello unico per lo spettacolo" e attivato sul portale dell'INPS - l'agevolazione dell'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non abbiano come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgano - per le attività artistiche o tecniche, direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli - delle prestazioni di lavoratori a tempo determinato. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, e, ai fini della relativa copertura, dispone una riduzione, in misura e termini temporali identici, del Fondo unico per lo spettacolo

Articolo 9

(Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo)

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.

Il **comma 1** specifica che lo scopo dell'istituzione del Tavolo è quello di favorire il **dialogo fra gli operatori**, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19

Il **comma 2** individua le seguenti particolari **funzioni-obiettivo** del Tavolo:

- i) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro (lett. a));
- ii) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni (lett. b));
- iii) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo (lett. c)).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 2388 del 1952, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge n. 289 del 2002, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito (fra l'altro) il Ministro della cultura e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'INPS (che ha assunto le funzioni allora attribuite all'ENPALS), che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, siano adeguate le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Pertanto le attività di monitoraggio e di elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo - che il Tavolo è tenuto a svolgere ai sensi della lett. c)) - sono presumibilmente da considerare quali attività complementari rispetto al monitoraggio periodico delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo condotto dall'INPS, nonché preliminari all'adozione del suddetto decreto di adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Il **comma 3** demanda a un **decreto del Ministro della cultura**, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione:

- i) della **composizione** del Tavolo. Al riguardo, il decreto ministeriale dovrà evidentemente recepire ed eventualmente integrare quanto già dispone il comma 4 (v. *infra*);
 - ii) delle modalità di funzionamento del Tavolo.
 - Il decreto è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
- È espressamente previsto che ai componenti del Tavolo non spettino compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

Il **comma 4** reca disciplina della **composizione** del Tavolo (della quale, come accennato, dovrà tener conto il decreto ministeriale di cui al comma 3), prevedendo che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il **comma 5** dispone che dall'attuazione dell'articolo in commento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

L'articolo 10 eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.

Agli oneri derivanti dall'elevamento in esame, quantificati in 0,9 milioni di euro per il 2022 e 1,8 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante riduzione, per gli identici importi, dell'accantonamento relativo al Ministero della cultura del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Riguardo ad un quadro sui trattamenti in oggetto, si rinvia alle circolari dell'INPS <u>n. 132 del 10 settembre</u> 2021 e n. 182 del 10 dicembre 2021.

Articolo 11

(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)

L'articolo 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (in relazione ai quali cfr. la scheda di approfondimento).

Tale disposizione è volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore.

Per l'attivazione dei suddetti tirocini formativi e di orientamento si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'art. 1, comma 721, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) prevede la conclusione di un accordo tra il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (corrispondente al 1° gennaio 2022), che abbia ad oggetto la **definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari**, sulla base dei seguenti criteri: revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa; definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

• I percorsi di istruzione professionale con indirizzo "Servizi culturali e dello spettacolo"

Il decreto legislativo n. 61 del 2017 ha provveduto alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali. Con tale revisione, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono qualificate come scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. La finalità del sistema dell'istruzione professionale è quella di "formare gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato «Made in Italy», nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni" (art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2017). I "Servizi culturali e dello spettacolo" costituiscono uno degli 11

indirizzi di studio in cui sono articolati i percorsi dell'istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2017.Con regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 2018 (adottato in attuazione dell'art. 3, comma 3, del d. gs. n. 61 del 2017) sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale.Con riferimento al diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Servizi culturali e dello spettacolo", è previsto che egli abbia acquisito la capacità di intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell'industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all'ambito locale, nazionale e internazionale, nonché la capacità di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Il medesimo diplomato deve inoltre risultare in grado di produrre, editare e diffondere in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all'editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale (Allegato 2-H del DM n. 92 del 2018).Il d.lgs. n. 61 del 2017 disciplina l'assetto organizzativo dei percorsi di istruzione professionale, basato su una struttura quinquennale, articolata in un biennio e in un successivo triennio (art. 4), e l'assetto didattico, caratterizzato (tra gli altri aspetti) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato (art. 5). Con decreto del Ministro dell'istruzione n. 358 del 23 dicembre 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali, istituita dall'art. 7 del d.lgs. n. 61 del 2017, con le finalità di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili di uscita (di cui all'articolo 3), nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro e di diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato. Della Rete fanno parte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono i percorsi di istruzione professionale degli indirizzi indicati all'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 61 del 2017, nonché le istituzioni formative, accreditate dalle Regioni sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005. Al funzionamento della Rete concorrono inoltre: il Ministero dell'istruzione; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Infine, ai fini della realizzazione delle predette finalità e della valorizzazione degli aspetti professionalizzanti, la Rete coopera con soggetti pubblici e privati rappresentativi della realtà culturale, socio-economica e produttiva del Paese.

Articolo 12 (Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo)

L'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere (comma 1) e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani (comma 2).

In particolare:

• il **comma 1** prevede che i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul FUS tengano conto del criterio integrativo riguardante la **promozione dell'equilibrio di genere**.

Al riguardo, si ricorda che tra le finalità della delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) è presente la promozione del riequilibrio di genere.

• il comma 2 prevede che i medesimi decreti di riparto tengano conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

Al riguardo, si ricorda che il DM del 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" (su cui cfr. più estesamente la scheda di approfondimento che segue), pone tra gli obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo (di cui all'art. 2) la promozione del "ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti" (art. 2, comma 2, lett. c)).

Inoltre, l'art. 20 del medesimo decreto pone, tra le condizioni per la concessione di contributi agli organismi che organizzano manifestazioni liriche, l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, "salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali è consentito un numero inferiore" (art. 20, comma 1, lett. *c*)), nonché l'impiego di "artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione" (art. 20, comma 1, lett. *d*)).

Si ricorda, infine, che tra i principi e criteri direttivi della delega sullo spettacolo conferita dal provvedimento in esame è incluso il "sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani" di cui all'art. 2, comma 4, lett. *o*), della legge n. 175 del 2017, in virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame.

• I criteri di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art.1 della legge n. 163 del 1985

L'articolo 1 della legge n. 163 del 1985 ("Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo") ha istituito, nello stato di previsione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con finalità di sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 163 del 1985, il Ministro della cultura presenta annualmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del FUS, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

Fino al 2016, attraverso la Direzione generale Cinema, venivano erogati contributi a valere sul FUS anche a soggetti che svolgevano attività cinematografiche. La legge n. 220 del 2016 ("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo") ha successivamente istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, scorporando dal FUS le risorse destinate alle attività cinematografiche.

Sulla base dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 (cd. decreto valore cultura), i criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi.

Inoltre, in attuazione dell'art. 11 del medesimo decreto valore cultura, che reca disposizioni urgenti per il risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il <u>DM del 3 febbraio 2014</u> ha stabilito specifici criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni medesime. Con <u>decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017</u> (che ha abrogato il precedente DM del 1° luglio 2014), sono stati dettati i criteri e la modalità per l'argazzione e la

precedente DM del 1° luglio 2014), sono stati dettati i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS.

Ai sensi di tale decreto, il Ministero della cultura, tramite la Direzione generale Spettacolo, concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di carnevali storici, che abbiano carattere professionale, in base agli stanziamenti del Fondo.

Ai fini dell'erogazione dei contributi, il DM del 27 luglio 2017 definisce obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo, tra i quali: il concorso allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio (art. 2).

In seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 183 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e successive modificazioni, ha fissato criteri specifici per l'attribuzione di contributi a valere sul FUS per gli anni 2020, 2021 e 2022.

i) l'art. 183, comma 4, come modificato dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 799, della legge n. 234 del 2021), stabilisce che la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'art. 1 del DM del 3 febbraio 2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 sono tenute a rendicontare l'attività svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid 19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli;

ii) l'art. 183, comma 5, con riferimento agli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, ha previsto, per l'anno 2020, l'erogazione di un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019, nonché l'erogazione della restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, entro il 28 febbraio 2021. Il medesimo comma 5 ha altresì affidato a uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la definizione delle modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020 e tenuto conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione. In attuazione dell'art. 183, comma 5, è stato adottato il DM del 31 dicembre 2020, che ha dettato criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS per l'anno 2021 (tenendo ferma, per quanto non espressamente previsto, l'applicazione del DM del 27 luglio 2017).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Nel complesso, il provvedimento, volto a una organica riforma del settore dello spettacolo, appare riconducibile alla **competenza concorrente** di cui all'art. 117, terzo comma, in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali». Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 255 del 2004, ha avuto modo di chiarire che, sebbene lo "spettacolo" non sia espressamente nominato nel catalogo delle materie delineato dal nuovo Titolo V, esso

rientra senza dubbio fra le più ampie attività culturali cui la disposizione costituzionale fa riferimento. Precisa la Corte che «nell'attuale sistema costituzionale l'art. 117, comma terzo, Cost., contempla la materia della "promozione ed organizzazione di attività culturali" senza esclusione alcuna, salvi i soli limiti che possono indirettamente derivare dalle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost. (come, ad esempio, dalla competenza in tema di "norme generali sull'istruzione" o di "tutela dei beni culturali"). Ciò comporta che ora le attività culturali di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo. Questo riparto di materie evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore (come, ad esempio e limitandosi al solo settore dello spettacolo, gli enti lirici o i teatri stabili); con la conseguenza, inoltre, di un forte impatto sugli stessi strumenti di elaborazione e diffusione della cultura (cui la Costituzione, non a caso all'interno dei "principi fondamentali", dedica un significativo riferimento all'art. 9)».

Singole parti dell'articolato chiamano in causa poi anche competenze ulteriori. È il caso, ad esempio, per le norme di carattere lavoristico, assistenziale e previdenziale (articoli 3, 4, 8, 9 e 10, delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previdenza sociale, di cui all'art. 117, comma 2, rispettivamente lett. I), m) e o); come pure della competenza concorrente in materia di professioni (in particolare con riferimento all'articolo 3 istitutivo del registro nazionale dei professionisti dello spettacolo; al riguardo si ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato il principio che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato"). Ancora, con riguardo alle fondazioni lirico sinfoniche, pure oggetto dell'intervento (articolo 2), la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha rilevato che, nonostante la forma giuridica privatistica assunta, esse hanno conservato sul piano sostanziale una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'art. 117, comma 2, lett. g) in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici. La norma sui tirocini formativi e di orientamento per giovani già diplomati (articolo 11) pare ascrivibile sia alla competenza concorrente in materia d'istruzione che all'istruzione e formazione professionale, di competenza residuale regionale.

A fronte di questo intreccio di competenze, il testo prevede **forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali**, in attuazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ex artt. 118 e 120 Cost. Si vedano, in particolare, le deleghe disposte dall'art. 2, le quali, in virtù del comune rinvio al procedimento d'adozione già previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 175 del 2017, dovranno essere esercitate acquisendo, sullo schema di decreto, l'intesa in Conferenza unificata; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli artt. 3 e 4; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo ex art. 5; la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'art. 6; la previsione, recata nell'art. 7, di Osservatori regionali dello spettacolo.

Con riferimento al Tavolo permanente per lo spettacolo, di cui all'art. 9, non risulta previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie né entro il procedimento di adozione del decreto che ne disciplina composizione e funzionamento (comma 3), né rispetto all'individuazione dei membri (art. 4). Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riquardo.

Si ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, la Sottocommissione per i pareri della 1° Commissione Affari costituzionli ha espresso sul testo, nella seduta del 18 maggio 2022, un parere non ostativo con la seguente osservazione: «si segnala l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Sarebbe altresì opportuno prevedere, al comma 4, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti».

Rispetto degli altri principi costituzionali

Si ricorda, su un piano più generale, che secondo la Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni» (cfr. fra molte sent. n. 307 del 2004).

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2022, l'art. 9, come noto, prevede che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».

Vengono poi in rilievo almeno altre due previsioni costituzionali: 1) l'art. 33, primo comma, a tenore del quale l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento; 2) l'art.36, primo comma, secondo cui «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Cost194	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	CD_cultura